

e marinari ingaggiati a viaggio o mese, decaderanno da ogni pretensione de' loro salarj, benchè già guadagnati nel corso di quel viaggio; e all'incontro non saranno tenuti alla restituzione di quelli che gli fossero stati anticipati, benchè non guadagnati.

### §. 32.

*In questo caso gli individui salvati, riceveranno il necessario soccorso.*

I nostri consoli e vice-consoli somministreranno il modo di alimentarsi, e di ritornare in qualche porto del litorale, agli uffiziali e marinari sudditi salvati da una presa o naufragio fortuito, e non colposo; ed i magistrati politici dovranno rifondere a tali uffiziali e marinari con equa tariffa le spese al loro ritorno, se non fossero state loro anticipate da' consoli o vice-consoli.

### §. 33.

*Nel caso di qualche ricupero di corpo, od attrezzi del bastimento.*

Se all'occasione di un naufragio si salva e si ricupera dagli uffiziali e marinari qualche parte del corpo o attrezzi del bastimento, saranno soddisfatti sul ricupero, a preferenza di ogni creditore, delli salarj che possano avanzare sino al giorno che àno cessato d'impiegarsi nel ricupero.